IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **862** DEL **22/09/2025**

OGGETTO: Formalizzazione dell' incarico in favore dell'Avv. Stefano Coen per la rappresentanza e difesa dell'Ente avverso il ricorso intentato dalla I.H. S.r.l. dinanzi alla Corte di Cassazione rubricato con n. R.G. 22284/2024.

Esercizi/o e conto 2025-20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000 **- Importo presente Atto: € 50.000,00** **- Importo esercizio corrente: € 50.000,00** Budget **- Assegnato: € -** **- Utilizzato: € -** **- Residuo: € -** **Autorizzazione n°: 2025/7 AFF GEN** Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Affari Generali** Il Dirigente Responsabile **Massimiliano Gerli** Responsabile del Procedimento **Eleonora Allocca** L'Estensore **Simona D'Onofrio** Proposta n° DL-830-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 18/09/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. **Costanza Cavuto**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 04/09/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Massimo Armitari**

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
Procura+prev. Avv. Coen x I.H..PDF

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *"Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.";*

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)"* ;

Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);

Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che la C.B.I. Factor S.p.A., con atto di citazione notificato in data 08/04/2003, conveniva, dinanzi il Tribunale di Roma, gli IFO, quale cessionaria di un credito vantato dalla San Raffaele S.r.l. verso gli Istituti, al fine di ottenere il pagamento di un importo pari ad Euro 3.641.351,08;

che detto credito traeva origine da rapporti scaturenti da un protocollo di intesa sottoscritto il 13/07/2000 tra gli I.F.O., la S. Raffaele Roma Eur S.r.l., il Ministero della Sanità e la Regione Lazio, con cui gli IFO si erano impegnati ad acquistare dalla S.-Raffaele Eur S.r.l. il complesso ospedaliero sito in Roma, Via Chianesi n.53, nonché ad assorbire il personale dipendente della struttura ospedaliera alla data di stipulazione dell'accordo;

che gli IFO a far data del 1 agosto 2000 avevano affidato in convenzione alla San Raffaele Eur S.r.l. l'espletamento e la gestione di servizi, di cui all'allegato A di detto protocollo d'intesa;

che, successivamente, i crediti maturati dalla predetta società nei confronti degli IFO per i servizi sopra citati sono stati ceduti dalla San Raffaele Eur alla CBI Factor S.p.a.;

che gli IFO, pertanto, hanno chiamato nella causa in parola la S. Raffaele Roma Eur S.r.l, divenuta successivamente International Health S.r.l.;

che la suddetta S. Raffaele proponeva domanda riconvenzionale nei confronti degli IFO per far dichiarare che il contratto, stipulato il 19/10/2000, avente ad oggetto il trasferimento del complesso ospedaliero denominato "San Raffaele di Roma", rientrante nell'operazione attuativa di protocollo di intesa sopra citato, fosse finalizzato a consentire il subentro dell'acquirente nella titolarità dell'Azienda ospedaliera ceduta e che fosse collegato con l'accordo dell'01/08/2000, assumendo che detta operazione dissimulava un'intesa volta all'assorbimento del personale allora alle dipendenze della S. Raffaele S.r.l., in violazione dell'obbligo di concorso posto dall'art. 97 co.3 Cost., tanto da determinare che l'intera operazione dovesse ritenersi nulla, con conseguente obbligo di restituzione all'International Health S.r.l. dell'azienda ceduta;

che il giudizio così instaurato veniva iscritto dinanzi al Tribunale di Roma con il n. R.G.31162/2003;

che in sede di giudizio è intervenuto un accordo transattivo tra la CBI Factor S.p.a., LA Regione Lazio e gli IFO e, pertanto, il Tribunale aveva dichiarata cessata la materia del contendere tra gli Istituti e la predetta società;

che con sentenza n. 4004 del 24/02/2011 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla International Health S.r.l.;

Considerato che l'International Health impugnava la sentenza di primo grado con ricorso intentato dinanzi alla Corte di Appello di Roma;

che con sentenza del 01/08/2019 n. 5235 la suddetta Corte, respingeva il ricorso proposto dalla International Health, confermando la decisione del giudice di prime cure, e compensava tra le parti in causa anche le spese di giudizio alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate;

che pertanto, la suddetta Società impugnava la suindicata sentenza della Corte di Appello, proponendo ricorso (R.G. n. 34705/2019) dinanzi la Corte di Cassazione contestandone diversi vizi di legittimità;

che con sentenza n. 8670/2024 la Corte di Cassazione ha definito il suindicato procedimento n. 34705/2019, rigettando il ricorso della International Health S.r.l. e confermando la sentenza della Corte d'Appello;

che, successivamente, l'International Health S.r.l. ha intentato dinanzi la Suprema Corte di Cassazione un ricorso per revocazione notificato al legale degli I.F.O. il 28/10/2024;

che il procedimento così instaurato veniva iscritto sul Ruolo Generale della Corte di Cassazione con il n. 22284/2024;

Ravvisato che nell'organigramma degli I.F.O. non è previsto un Ufficio Legale, pertanto, si è provveduto ad approvare un elenco aziendale di Avvocati del libero foro per le necessità di patrocinio e/o difesa dell'Ente in procedimenti stragiudiziali e giudiziali;

Tenuto conto che per i motivi su esposti, gli I.F.O., ai fini della propria rappresentanza e difesa nel procedimento sopra citato, in considerazione dell'esito favorevole dei precedenti giudizi, hanno rilasciato apposita procura alle liti all'Avv. Stefano Coen, legale iscritto al predetto Albo aziendale, attesa la specifica competenza riscontrata nella documentazione agli atti; che detto incarico professionale è limitato al presente giudizio e viene affidato ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n° 39/2021 e sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 3 L. 49/2023 vigenti in tema di equo compenso, nonché dell'art. 25 bis del codice deontologico forense;

Atteso che, inizialmente, detto avvocato ha trasmesso il preventivo di spesa per l'assistenza degli IFO nel suindicato giudizio per revocazione pari ad Euro 114.247,00;

che, successivamente, alla luce delle attività già espletate nei precedenti giudizi e della collaborazione professionale instauratasi, l'Avv. Stefano Coen ha apportato un considerevole sconto al suddetto preventivo;

che, pertanto, l'importo complessivo del preventivo è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) come da prospetto finale che si allega, al lordo delle ritenute di legge e redatto secondo le disposizioni sopra citate e che tale preventivo è stato ritenuto congruo, sulla base del Regolamento aziendale e delle disposizioni in tema di equo compenso di cui sopra;

che, unitamente a tale preventivo, il legale in parola ha trasmesso la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interesse in orine al giudizio di che trattasi;

Ravvisata pertanto, la necessità, con il presente atto, di formalizzare a tutti gli effetti l'incarico conferito con procura al predetto avvocato per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. nel procedimento in parola dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;

Precisato che, tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti dell UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14/01/1994, n°20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla L. 7/8/1990, n° 241 art. 1, 1°comma come modificata dalla L.11/2/2002 n° 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

formalizzare l'incarico all'Avv. Stefano Coen, per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. nel ricorso per revocazione intentato dall'International Health S.r.l. dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto sul Ruolo Generale n. 22284/2024;

approvare il preventivo di spesa di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al lordo delle ritenute di legge e redatto ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n° 39/2021 e sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 3 L. 49/2023 vigenti in tema di equo compenso, nonché dell'art. 25 bis del codice deontologico forense;

autorizzare la U.O.C. AA.GG. alla liquidazione delle relative fatture, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal predetto legale;

far gravare il suddetto importo sul fondo 20.20.20.101, anno 2025.

La U.O.C. AA.GG. e la U.O.C. UOC Risorse Economiche cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico";

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *"Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.";*

Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l'insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *"Formalizzazione dell' incarico in favore dell'Avv. Stefano Coen per la rappresentanza e difesa dell'Ente avverso il ricorso intentato dalla I.H. S.r.l. dinanzi alla Corte di Cassazione rubricato con n. R.G. 22284/2024."* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, Dott. **LIVIO DE ANGELIS**, nella mia qualità di Commissario Straordinario dell'**IRCCS - I.F.O ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, C.F. 021532140583 con sede in Roma (RM) alla Via Elio Chianesi n. 53, di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024

NOMINO

L'AVV. STEFANO COEN a rappresentarmi e difendermi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione relativo all'impugnazione mediante revocazione della sentenza n. della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, pubblicata in data 2 aprile 2024, conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di costituirsi in giudizio, predisporre e notificare controricorso, ricorso incidentale, redigere e predisporre memorie per l'udienza di discussione, nonché di transigere, conciliare e rinunciare alla lite, di nominare e delegare altri difensori quali sostituti sostanziali e processuali, il tutto con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio in Roma, Piazza della Libertà 20, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Coen, dichiarando di volere ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo P.E.C. presso la casella del predetto difensore, come risultante negli appositi registri al momento della comunicazione o della notifica. Dichiaro ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 di essere stato informato del fatto che titolare del trattamento dei miei dati personali sarà l'Avv. Stefano Coen, che potrà essere contattato presso la casella P.E.C. stefanocoen@ordineavvocatiroma.org; tali dati verranno richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi e saranno utilizzati ai soli fini di adempiere all'incarico e rispettare gli obblighi di legge anche fiscali incombenti sul titolare; potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate; verranno conservati per il tempo necessario a compiere ogni attività inerente l'incarico. Presto, pertanto, il mio consenso al trattamento dei dati personali.

STUDIO LEGALE COEN

P.IVA e C.F. 09066201006

AVVISO DI PARCELLA

Cliente: **Istituti Fisioterapici Ospitalieri**

Onorario per l'assistenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, nella causa per revocazione contro questi promossa dalla I H S.r.l. dinanzi alla Corte di Cassazione RG definito con Ordinanza n.	36.657,97
Spese generali 7,5%	2.749,35
Totale Imponibile	**39.407,32**
Cassa Forense (4%)	1.576,29
IVA (22%)	9.016,39
TOTALE	**50.000,00**
- ritenuta d'acconto (20%)	7.881,46
Netto a pagare	**42.118,54**

RIEPILOGO:

Onorario	39.407,32
4% CPA	1.576,29
TOTALE IMPONIBILE	**40.983,61**
22% IVA	9.016,39
TOTALE	**50.000,00**
- ritenuta d'acconto (20%)	7.881,46
Netto a pagare	**42.118,54**

Roma, lì 09.07.2025

La presente non costituisce fattura che verrà rimessa successivamente al saldo dell'importo di cui sopra.

STUDIO LEGALE COEN
IBAN IT13V0200805162000400383807

00192 Roma - Piazza della Libertà, 20 – Tel. 06 3229571 - Fax 06 32295715
e.mail: segreteria@coenpalandri.it